



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 39 del 21/05/2020

Settore: AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E URGENTI PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 RELATIVAMENTE ALLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI, FINO AL 31.05.2020 COMPRESO.

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020 e la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Rilevato che tra le misure di apertura della cosiddetta "fase 2" di contenimento del contagio con il DPCM in parola, all'articolo 1, comma e) viene previsto "*l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020 che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, delineando il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 14 giugno 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Rilevato che l'Allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020 fornisce le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19" e nella fattispecie prevede la "Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari, con decorrenza maggio 2020;

Visti i seguenti compiti ed adempimenti assegnati all'amministrazione comunale, in qualità di gestore dei parchi:

- 1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:
 - a) manutenzione e controllo periodico;
 - b) pulizia periodica degli arredi;
 - c) supervisione degli spazi.
- 2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:
 - a) definendo e controllando dei suoi confini;

- b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.
- 3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:
- a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
 - b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisiche tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).

Dato atto che non risulta attuabile per l'Amministrazione Comunale garantire la pulizia degli arredi e delle attrezzature ludiche a carattere giornaliero, nonché l'attività specifica di sorveglianza in ordine al distanziamento sociale, con particolare riferimento alle aree gioco, in virtù dell'elevato numero di parchi presenti sul territorio comunale e delle ingenti risorse umane ed economiche, non disponibili, che si dovrebbero destinare al fine di ottemperare ai disposti normativi di cui al DPCM del 17 maggio 2020.

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale ha attivato fin dall'inizio della crisi, una dialettica organizzativa e consuntiva con figure tecniche disponibili sul territorio al fine di poter acquisire il necessario supporto tecnico funzionale ad adottare le giuste determinazioni in favore della salute dei propri Cittadini;
- anche in questa occasione sono stati consultati i dottori di medicina generale ed i medici pediatrici al fine di comprendere se l'apertura delle attrezzature ludiche nei parchi potesse essere assecondata nell'ottica di garantire comunque un adeguato livello di sicurezza degli utenti, con particolare riferimento ai bambini.

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate sul territorio del Comune di Curtatone per garantire il rispetto della distanza interpersonale previste dal DPCM in parola e per prevenire potenziali forme di assembramento, anche occasionali, di persone fisiche nelle aree gioco dei parchi comunali.

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000- TUEL; Visto il D.Lgs. 285/1992;

ORDINA

al fine di garantire il rispetto delle misure straordinarie e urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 anche nella cosiddetta “fase 2”, su tutto il territorio comunale e fino al 31.05.2020 compreso, di vietare l'utilizzo di tutte le attrezzature ludiche e arredi presenti nei parchi pubblici del territorio comunale.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia

- all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Mantova;
- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri

AVVISA

La cittadinanza che:

1. il Comando della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, per quanto di competenza, sono tenute a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza;
2. ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data della notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo di Brescia, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971);
3. per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 7-bis, del D. Lgs. 267/00, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di da 25,00 € a 500,00 €.

Curtatone, 21/05/2020

Il Sindaco
BOTTANI CARLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)